

GIUNTA REGIONALE TOSCANA
DIREZIONE COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E
AUTORITÀ DI GESTIONE
Settore Autorità di Gestione FESR

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 - 2027
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
[CCI 2021IT16RFPR017]

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E
CONTROLLO
Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di
Gestione

ALLEGATO 1

MANUALE PER LA PREVENZIONE, LA RILEVAZIONE, LA
GESTIONE E LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ,
INCLUSI I CASI DI FRODE

INDICE

PREMESSA	1
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.1. Quadro di riferimento generale	3
2.2. Definizioni ai fini della individuazione, rilevazione e comunicazione delle irregolarità	3
2.3. Soggetti coinvolti	4
3. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE, INDIVIDUAZIONE, RILEVAZIONE, VERIFICA E COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....	7
3.1. Prevenzione delle irregolarità	7
3.2. Flussi informativi	7
3.3. Informazioni da rilevare e comunicare.....	9
3.4. Tempistica.....	14
3.5. Procedure e Strumenti	14 14
4. PROCEDURE PER LA MODIFICA E/O AGGIORNAMENTO DEL MANUALE	23
5. ALLEGATI	24
Allegato 1 – Scheda di rilevazione e comunicazione delle irregolarità da parte del Responsabile di Controllo e Pagamento dell’Azione.....	24

PREMESSA

Il presente documento costituisce il **Manuale per la prevenzione, la rilevazione, la gestione e la comunicazione delle irregolarità, inclusi i casi di frode** del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Toscana definito in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Il Manuale – predisposto dall’Autorità di gestione (AdG) del PR FESR 2021-2027 in continuità con le procedure adottate per la programmazione 2014-2020 del FESR della Toscana – è rivolto prioritariamente ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo degli interventi del PR; ed in particolare:

- ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dei controlli di primo livello delle operazioni finanziate nell’ambito delle Azioni¹ del PR che operano sia all’interno della Regione, sia nell’ambito degli Organismi intermedi (di seguito anche: OI) a cui vengono delegate le funzioni di controllo di talune Azioni del PR;
- al Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello all’interno del “Settore Autorità di Gestione FESR”, struttura di supporto dell’AdG, che svolge le funzioni di coordinamento delle attività di controllo di primo livello ed assicura l’impiego di procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità del Programma.

Il Manuale – oltre alla presente premessa – descrive:

- i principali riferimenti normativi comunitari e nazionali applicabili ai fini dell’individuazione, rilevazione e comunicazione delle irregolarità (Cap. 1);
- l’ambito di applicazione, con indicazione di un quadro di riferimento generale e delle definizioni di base inerenti le irregolarità, nonché dei soggetti responsabili delle attività da svolgere per la prevenzione, rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità, (Cap. 2);
- le procedure adottate per la rilevazione, la gestione e la comunicazione delle irregolarità, con specifico riferimento ai flussi informativi, alle informazioni ed ai dati da rilevare, ivi inclusi i tempi previsti per le comunicazioni da effettuare da parte dei diversi soggetti coinvolti, agli strumenti adottati per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità rilevate (Cap. 3);
- le procedure per la modifica e/o l’aggiornamento del Manuale (Cap.4).

¹ Il PR FESR 2021-2027 Toscana prevede, nell’ambito delle priorità, una articolazione operativa e funzionale in Azioni e, ove previste, in Sub-Azioni. Nel presente Manuale, per comodità espositiva, si richiama sempre solamente l’Azione, con una accezione che include – nei casi in cui è presente – anche la Sub-Azione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito vengono richiamate le principali disposizioni comunitarie e nazionali relative al sistema di individuazione, rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità inerenti gli interventi finanziati dal Programma operativo.

Normativa comunitaria

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1974 dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e ss.mm.ii.;

Normativa nazionale

- Documento di Valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione. Versione 1.1 Roma, 18 settembre 2015. Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Circolare del 12 ottobre 2007 – Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, pubblicata nella GU n.240 del 15.10.2007.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie - Delibera n. 13 del 7/7/2008 “note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2007”.
- “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo” approvato con Delibera n. 20 del 22/10/2019 del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Quadro di riferimento generale

L'Autorità di Gestione (AdG) è responsabile della gestione del Programma conformemente al principio di sana gestione finanziaria². A tal fine, rientra tra i compiti dell'AdG del PR FESR 2021-2027 l'istituzione di un sistema di gestione e controllo che preveda procedure per la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

A riguardo il Regolamento (UE) 2021/1060 (di seguito anche: RDC) stabilisce che:

- i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi prevedono procedure per la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti (art.69 RDC);
- gli Stati membri (AdG) prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari art. 69, paragrafi 2 e 12 e Allegato XII RDC);
- spetta anzitutto agli Stati membri (AdG) fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro (AdG) estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate (art.143).

Inoltre, il Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 detta le disposizioni specifiche relative alle segnalazioni di irregolarità, mentre il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1974 fornisce le indicazioni sulla frequenza ed il formato della segnalazione di irregolarità (per una descrizione di dettaglio di tali procedure si rimanda al successivo capitolo 3).

2.2. Definizioni ai fini della individuazione, rilevazione e comunicazione delle irregolarità

Di seguito si riportano le principali definizioni adottate e necessarie ai fini della prevenzione, individuazione, rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità.

- **Irregolarità:** l'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1060 (punto 31) del RDC definisce l'irregolarità come *“qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;”*.
- **Irregolarità sistemica:** l'art. 2 (punto 33) del RDC definisce l'irregolarità sistemica come *“qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di*

² Il principio di una sana gestione finanziaria sta ad indicare l'utilizzo degli stanziamenti comunitari secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia [art. 30 Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012].

verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;”.

- **Carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo:** l'art. 2 (punto 32) del RDC prevede che *“ai fini dell'attuazione dei fondi, una carenza per la quale per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo, tali da esporre i fondi a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievo sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo”.*
- **Sospetto di frode:** secondo l'art. 2 (lett. a) del Reg. Delegato (UE) 1970/2015 la fattispecie di sospetto di frode si verifica nel caso di *“un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee”.*
- **Primo verbale amministrativo o giudiziario:** l'art. 2 (lett. b) del Reg. Delegato (UE) 1970/2015 definisce come tale *“una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”.*
- **Frode:** art. 1, par. 1, lettera a) della convenzione elaborata in base dell'art. K.3 del trattato dell'UE si intende per “frode” in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: *“all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il recepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”.*

Considerate le finalità del presente Manuale, si ritiene opportuno considerare che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si delinea una distinzione tra il concetto di **frode** e la più generica **irregolarità**, riconducibile alla intenzionalità o meno dell'azione operata: nel caso di **frode** si rinviene la presenza di un **comportamento intenzionale** e quindi volontario.

2.3. Soggetti coinvolti

2.3.1 Quadro dei soggetti coinvolti nelle attività di controllo del PR

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività di controllo delle operazioni del PR FESR 2021-2027 e nell'accertamento di eventuali irregolarità — in linea di continuità con le procedure adottate nella programmazione del POR FESR 2014-2020 — possono essere sia soggetti interni al sistema di gestione e controllo del Programma, sia soggetti esterni alla Regione Toscana appartenenti ad organismi nazionali e comunitari.

L'insieme dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo del PR sono:

- Autorità o Organismi interni al sistema di gestione e controllo del PR: Responsabili di Controllo e Pagamento³ di Azione che operano presso la Regione e/o presso gli Organismi Intermedi (controlli di primo livello), Autorità di Audit (controlli di secondo livello), Autorità Contabile (verifiche in fase di certificazione della spesa), Beneficiari (autocontrollo);
- Autorità Nazionali esterne al sistema di gestione e controllo del PR: Ministero Economia e Finanze - IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei conti, altri Organi di controllo delle amministrazioni regionali e nazionali centrali;
- Autorità Comunitarie preposte al controllo di operazioni cofinanziate dai Fondi SIE: Corte dei conti Europea, OLAF, Commissione Europea - DG Politiche Regionali.

2.3.2 *Soggetti responsabili interni alla struttura organizzativa dell'AdG*

Il modello organizzativo dell'AdG del PR – soggetto responsabile, come si è visto in precedenza, della gestione e della comunicazione delle irregolarità – in continuità con la programmazione FESR 2014-2020 della Toscana, si basa su una struttura di tipo funzionale, che garantisce la ripartizione e la separatezza delle funzioni, in conformità alle prescrizioni della normativa di riferimento.

In particolare, con riferimento alle attività di individuazione, rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità, da parte della struttura organizzativa e funzionale che garantisce la gestione e l'attuazione del PR, l'AdG ha individuato quali strutture responsabili:

- il Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del PR FESR all'interno del Settore Autorità di Gestione del Programma, struttura a supporto dell'AdG;
- il Responsabile dei Controlli e Pagamenti (RdCP) delle Azioni del Programma.

Di seguito si richiamano brevemente i compiti e le funzioni dei soggetti responsabili in seno alla struttura dell'AdG ovvero degli OI delle attività di individuazione, rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità.

2.3.2.1. *Compiti e funzioni del Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello*

Il Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Programma, che, come si è detto, opera nell'ambito del Settore Autorità di Gestione FESR, svolge le funzioni di coordinamento delle attività di controllo e verifica del PR. In particolare, con riferimento alle attività di prevenzione, individuazione, rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità, il Responsabile dei Controlli di Primo Livello svolge le seguenti attività:

- coordina le attività dei RdCP delle Azioni inerenti i controlli di Primo livello del Programma;
- assicura il coordinamento per la rilevazione delle frodi, delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- assicura le comunicazioni inerenti le irregolarità ed il monitoraggio e la comunicazione dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie attivate;
- assicura l'organizzazione dei flussi informativi e l'acquisizione delle segnalazioni inerenti le irregolarità effettuate dai vari soggetti responsabili (RdCP, AdA, AC, Guardia di Finanza, ecc.),

³ Nel caso in cui la Regione e/o l'OI riveste il ruolo di Beneficiario (definito dall'articolo 2, comma 9 del RDC), al fine di garantire la separatezza delle funzioni di controllo da quelle di gestione e pagamento prevista dagli orientamenti comunitari, si tratta del Responsabile dei Controlli dell'Azione.

provvedendo inoltre all'invio ai RdCP delle Azioni delle segnalazioni di irregolarità provenienti da soggetti esterni all'AdG ed all'eventuale successivo inoltro all'OLAF – nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni comunitarie – attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

2.3.2.2. Compiti e funzioni del Responsabile dei Controlli e Pagamenti dell'Azione

Il Responsabile dei Controlli e Pagamenti (RdCP) delle Azioni del PR — che, a seconda dei casi, opera in ambito regionale, ovvero presso gli Organismi Intermedi delegati — ha la responsabilità di realizzare le verifiche amministrative ed in loco delle operazioni finanziate dal Programma.

Il RdCP dell'Azione, nello svolgimento delle attività di controllo di primo livello ha il compito, in particolare, di:

- provvedere alla rilevazione delle irregolarità mediante la compilazione dei Verbali di controllo di primo livello documentale o in loco, lo svolgimento dell'eventuale contraddittorio con il Beneficiario, la predisposizione dell'apposita modulistica (formulari e schede di segnalazione delle irregolarità);
- comunicare all'AdG del PR (Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR) entro il mese successivo ad ogni trimestre di ciascun anno, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario relativamente alla corretta attuazione delle operazioni finanziate, fornendo tutte le informazioni previste dall'art.3 del Regolamento delegato (CE) 2015/1970 con riferimento alla Relazione iniziale (cfr. par.3.3.1 di questodocumento);
- comunicare all'AdG del PR (Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR) una volta acquisite tutte le informazioni pertinenti e nei tempi più rapidi possibili, le informazioni relative alle Relazioni successive sui provvedimenti adottati riguardo alle irregolarità rilevate, fornendo tutte le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento delegato (CE) 2015/1970 (cfr. par.3.3.2 di questo documento);
- proporre al Responsabile di Azione (RdA), in itinere o in fase di saldo, le rettifiche finanziarie conseguenti all'accertamento di irregolarità isolate (o sistemiche) individuate nell'ambito delle operazioni (o a livello dell'Azione).

3. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE, INDIVIDUAZIONE, RILEVAZIONE, VERIFICA E COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

3.1. Prevenzione delle irregolarità

Gli Stati Membri (AdG), ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060, “prevedono, individuano e correggono le irregolarità”.

L'AdG del PR FESR 2021-2027 attua la propria attività di prevenzione delle irregolarità e frodi — in coerenza con gli orientamenti comunitari — attraverso una serie di azioni che si basano su:

- l'applicazione del Codice di comportamento della Regione Toscana adottato con Delibera G.R. n. 978 del 19 luglio 2019, applicabile a tutti i dipendenti della Regione Toscana volto ad assicurare, oltre alla qualità dei servizi, anche la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

E' importante sottolineare che tali disposizioni sono applicate, ove compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (tirocinanti, borsisti, addetti al servizio civile) e ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei beni o servizi, l'Amministrazione regionale inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice;

- una chiara assegnazione delle responsabilità: nell'ambito del Si.Ge.Co., infatti, viene garantita una chiara assegnazione delle responsabilità, in coerenza con le indicazioni regolamentari; in tal modo, viene garantito che tutti i soggetti coinvolti siano a conoscenza delle rispettive responsabilità e dei rispettivi obblighi; inoltre viene garantita la comunicazione nei confronti di tutti i potenziali beneficiari che l'organizzazione regionale per l'attuazione del Programma adotta un approccio coordinato nella lotta alla frode (ad es. attraverso disposizioni previste nei bandi, contratti, comunicazioni/circolari);
- azioni di formazione e sensibilizzazione nei confronti del personale coinvolto nella gestione del Programma sugli aspetti teorici e pratici inerenti la politica antifrode, la lotta alla corruzione, i meccanismi di segnalazione delle irregolarità;
- un sistema di controllo interno in cui i controlli si incentrano sulla riduzione dei rischi individuati. A tal fine, le verifiche di gestione sono approfondite ed i controlli in loco sono associati rispetto al rischio individuato, e sono effettuate sulla base della manualistica e degli strumenti standardizzati predefiniti dall'AdG e forniti al personale interessato.

3.2. Flussi informativi


Nell'ambito delle procedure di prevenzione, individuazione, rilevazione, verifica e comunicazione delle irregolarità del PR definite dall'AdG, i flussi informativi sono articolati nel modo seguente:

- il RdCP dell'Azione, ove nel corso dei controlli di primo livello (documentali e/o in loco) individui una presunta violazione della normativa che si potrebbe configurare anche quale irregolarità ai sensi dei regolamenti comunitari del FESR, registra tale fattispecie nell'ambito del

- Verbale dei controlli; attiva l'eventuale contraddittorio con il Beneficiario; esamina le controdeduzioni presentate dai Beneficiari che potrebbero evidenziare la non sussistenza della violazione individuata; procede ad una valutazione di merito della fattispecie rilevata;
- il RdCP comunica — mediante la compilazione di una Scheda informatizzata contenente le informazioni di dettaglio delle irregolarità (vedi Allegato 1) — al Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR dell'AdG ed al Responsabile di Azione del Programma:
 - tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario relativamente alla corretta gestione delle operazioni finanziate, fornendo tutte le informazioni necessarie (ivi inclusi i casi di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive);
 - le informazioni dettagliate concernenti l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l'esito di tali procedimenti;
 - il RdCP dell'Azione riceve dal Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR eventuali segnalazioni di irregolarità provenienti dalle altre Autorità del PR (Autorità Contabile e Autorità di Audit) e/o da altri soggetti competenti esterni al sistema di gestione e controllo del Programma (Guardia di Finanza, ecc.), provvedendo a istruire tali segnalazioni e ad acquisire e registrare nell'ambito di una Scheda informatizzata contenente le informazioni di dettaglio (vedi Allegato 1 a questo Manuale) tutte le informazioni inerenti all'irregolarità;
 - l'AdG, attraverso il Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR dell'AdG, incaricato di raccogliere le informazioni dai RdCP delle Azioni del Programma, comunica alla Commissione Europea, mediante la procedura informatizzata I.M.S. - *Irregularity Management System* - dell'OLAF, le irregolarità rilevate per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione.

L'AdG del PR, in ogni caso, mantiene la registrazione di tutte le segnalazioni di irregolarità pervenute, sia per quanto riguarda i casi in cui è tenuta ad effettuare la comunicazione alla Commissione ai sensi dei regolamenti comunitari, sia nel caso in cui tale comunicazione non deve essere effettuata.

La figura che segue presenta, in coerenza con quanto previsto nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR, i flussi informativi per la comunicazione delle irregolarità, attraverso l'Amministrazione nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee), all'OLAF.



3.3. Informazioni da rilevare e comunicare

3.3.1 Relazione Iniziale

L'Autorità di Gestione, come si è detto in precedenza, è responsabile della gestione e del controllo del PR, incluso il compito di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, nonché di recuperare gli importi indebitamente versati. Essa, inoltre, ha il compito di darne notifica alla Commissione, informandola sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari che interessano le operazioni del Programma.

L'AdG, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (art.69 paragrafi 2 e 12 RDC e Allegato XII RDC) informa la Commissione delle irregolarità che:

- riguardano un importo superiore a 10 mila euro di contributo dell'Unione;
- sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

L'AdG, invece, non è tenuta ad informare la Commissione nei casi seguenti (art. 69 paragrafi 2 e 12 RDC; Allegato XII RDC art.3, co. 3 Reg. Delegato n. 1970/2015):

- se l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel PR in seguito al fallimento del Beneficiario;
- casi segnalati spontaneamente dal Beneficiario all'AdG o all'AC prima del rilevamento da parte

di una delle due Autorità del PR FESR, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

- casi rilevati e corretti dall'AdG o dall'AC prima dell'inclusione di tali spese in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi — in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode — le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Nella Relazione Iniziale che l'AdG del PR è incaricata di inviare alla Commissione, vengono fornite le seguenti informazioni:

- lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;
- l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
- la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
- la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
- la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
- le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
- ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
- il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
- la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
- l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
- in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al Beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- la natura della spesa irregolare;
- l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

È importante sottolineare che nel caso in cui le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni in precedenza richiamate è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

Nel caso in cui, infine, l'AdG non deve segnalare alcuna irregolarità, essa ne informa in ogni caso la Commissione⁴ **entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre.**

Nell'ambito delle attività di accertamento delle irregolarità o frodi, in coerenza con le indicazioni nazionali, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

1. casi in cui l'irregolarità o la frode sospetta viene rilevata **prima del pagamento del contributo e quindi prima dell'inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa.** Non si ritiene necessario, in tali casi, procedere alla comunicazione dell'irregolarità, considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria;
2. casi in cui l'irregolarità o la frode sospetta viene rilevata **dopo il pagamento del contributo ma prima dell'inserimento della spesa in una delle dichiarazioni di spesa,** ad opera dell'Autorità di Gestione o di Certificazione del PR. Tali fattispecie non vanno parimenti comunicate stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

Nelle due ipotesi riportate ai precedenti punti 1 e 2, pur in assenza di un inserimento dell'importo irregolare nella dichiarazione di spesa, la tipologia di irregolarità individuata continuerà ad essere perseguita a livello nazionale/regionale con l'emanazione dei provvedimenti amministrativi e contabili necessari (avviso di revoca, provvedimento di revoca, recupero delle somme indebitamente concesse).

3. casi in cui l'irregolarità viene rilevata **dopo il pagamento del contributo e dopo l'inserimento della spesa all'interno di una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità Contabile (AC) all'Unione europea.** In quest'ultimo caso, se la rilevazione dell'irregolarità (primo verbale di accertamento) viene realizzata ad opera di Autorità Nazionali esterne al Sistema di Gestione e Controllo del PR (quali Procure Penali, Organi di Polizia tributaria o giudiziaria), la valutazione del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (RdCP) dell'Azione del Programma si estrinseca innanzitutto nell'accertamento della sussistenza della irregolarità rispetto alle norme europee e nazionali che regolano l'aiuto concesso; e, nella verifica degli importi finanziari, al fine di evitare eventuali errori relativi alla identificazione delle quote di cofinanziamento, all'erogazione delle somme e nell'adozione di provvedimenti. I casi segnalati dalle suddette fonti esterne (Procure Penali, Organi di Polizia tributaria o giudiziaria ecc.) indirizzati all'AdG del PR, vengono sottoposti — da parte del Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR — all'attenzione del RdCP dell'Azione nella quale è finanziata l'operazione oggetto di presunta e/o accertata irregolarità. Il RdCP deve compiere senza ritardo la "valutazione" della sussistenza di una irregolarità o frode, segnalare al Responsabile di Azione le informazioni necessarie per l'adozione di un conseguente atto amministrativo (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.), e la contestuale trasmissione al Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR, delle valutazioni di sussistenza di irregolarità o frode, in uno con le informazioni necessarie alla compilazione della scheda di irregolarità.

Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza della irregolarità il RdCP dell'Azione (su indicazione

⁴ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Delibera n. 13 del 07/07/2008 "note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007, recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2007".

del RdA) può optare per una delle seguenti soluzioni: a) cancellare/ritirare tale spesa dal PR, oppure b) lasciarla in sospeso nel Programma, avviando le procedure di recupero degli importi indebitamente versati.

Più in dettaglio:

- a) la **cancellazione/ritiro**, anche parziale, della operazione che ha dato origine all'irregolarità non deve essere trattata come un importo da recuperare. Al fine di rettificare la spesa precedentemente certificata alla Commissione, l'Autorità Contabile deve contabilizzare gli adeguamenti e dedurre la spesa cancellata dalla successiva dichiarazione di spesa alla Commissione. Inoltre, l'Autorità Contabile deve conservare le scritture contabili relative alla cancellazione ed alla deduzione per mantenere aggiornata la pista di controllo ed essere in grado, su richiesta, di fornire alla Commissione informazioni relative a tali adeguamenti.

Secondo gli orientamenti comunitari, in considerazione dell'approccio annuale ai conti, occorre distinguere tra le rettifiche finanziarie che incidono sulle spese previamente indicate nei conti certificati o sulle spese indicate in una domanda di pagamento intermedio in relazione al periodo contabile corrente. Il Sistema informatico del PR FESR fornisce una pista di controllo adeguata per operazione e periodo contabile in modo da consentire una tale distinzione. Ciò in quanto: (i) nel primo caso (importi già certificati nei conti precedenti), la rettifica finanziaria può essere effettuata nel corso dell'anno contabile corrente nel quale viene individuata l'irregolarità. L'AdG, in ogni caso, ha la possibilità (si veda quanto indicato al successivo punto b) di attendere il completamento delle procedure di recupero prima di ritirare le spese irregolari da una domanda di pagamento intermedio alla Commissione e può considerarle importi da recuperare indicati nei conti fino all'effettivo recupero; (ii) nel secondo caso (spese non ancora certificate nei conti per la Commissione, ma indicate in una domanda di pagamento intermedio del periodo contabile per il quale i conti non sono ancora presentati alla Commissione), la rettifica finanziaria viene pertanto attuata ritirando le spese in questione in una successiva domanda di pagamento intermedio nel caso in cui sia ancora possibile (al più tardi nella domanda finale di un pagamento intermedio da presentare tra il 1° e il 31 luglio) o detraendo l'importo irregolare direttamente dai conti;

- b) **lasciare in sospeso la spesa irregolare nel PR**, in attesa dell'esito delle procedure di recupero, procedendo conformemente alla normativa nazionale. Il recupero può essere effettuato o chiedendo al Beneficiario il rimborso dell'importo indebitamente percepito, ovvero tramite compensazione con altri pagamenti dovuti al Beneficiario. Ulteriori decisioni spettano alla AdG, la quale, **tranne nei casi in cui è prevista un'esenzione, deve comunque comunicare all'OLAF l'irregolarità**.

Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 7, del RDC, l'AdG può sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti, a meno che la Commissione o la Corte dei conti europea non rilevi prima dell'AdG stessa una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma. La sostituzione delle spese può essere effettuata adottando le seguenti misure correttive: (i) viene ritirato un importo equivalente delle spese da una successiva domanda di pagamento intermedio e viene sostituito con nuove spese regolari; (ii) i conti corrispondenti devono riflettere di conseguenza dette rettifiche (registrazione del ritiro dell'importo irregolare dal precedente periodo contabile e registrazione delle spese regolari, ove pertinente).

Va infine ricordato che, come già indicato al precedente punto 3.2.1. in sede di presentazione dei contenuti della Relazione Iniziale, non vanno in ogni caso comunicati alla Commissione (e all'OLAF) le irregolarità rientranti nelle fattispecie di seguito indicate⁵:

- casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del Beneficiario;
- casi segnalati spontaneamente dal Beneficiario all'AdG o all'AC prima del rilevamento da parte di una delle due Autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- casi rilevati e corretti dall'AdG o dall'AC prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

3.3.2 Relazione successive sui provvedimenti adottati

Secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato n. 1970/2015 (art. 4), nel caso in cui alcune delle informazioni descritte al precedente par. 3.3.1 inerenti la Relazione Iniziale, ed in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificate, devono essere forniti i dati mancanti o rettificati in occasione della presentazione alla CE delle Relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

L'AdG tiene informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché sull'esito di tali procedimenti o provvedimenti.

Con riferimento alle irregolarità sanzionate, vengono inoltre comunicate le informazioni che descrivono:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

Inoltre, su richiesta scritta della Commissione, l'AdG fornisce le informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

3.3.3 Soglia di segnalazione

Ai sensi dell'art. 69 e dell'Allegato XII del RDC, l'AdG informa la Commissione delle irregolarità relative ad un importo superiore a 10.000 euro con riferimento alla quota FESR del contributo pubblico concesso (Fesr + Stato + Regione). Restano in ogni caso esenti dall'obbligo di segnalazione le fattispecie indicate al precedente paragrafo 3.3.1.

Tali irregolarità andranno in ogni caso comunicate da parte del RdCP dell'Azione all'AdG / Settore Autorità di Gestione FESR - Struttura di supporto dell'AdG al fine di consentire a tale struttura di poter adempiere all'invio delle informazioni in caso di successiva richiesta da parte della Commissione.

⁵ Art. 69 e allegato XII RDC

3.4. Tempistica

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione n. 2015/1974, la frequenza della segnalazione delle irregolarità da parte dell'Autorità di gestione del PR è la seguente:

- 3.4.1. entro 2 mesi dalla fine di ciascun trimestre, l'AdG trasmette alla Commissione la Relazione Iniziale sulle irregolarità (cfr. par. 3.3.1);
- 3.4.2. una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili, l'AdG trasmette alla Commissione le Relazioni successive sui provvedimenti adottati (cfr. par. 3.3.2);
- 3.4.3. l'AdG segnala alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati (cfr. Allegato 1).

Le comunicazioni dell'Autorità di gestione del PR alla Commissione Europea, sono registrate nel sistema comunitario IMS e sono effettuate attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee, **entro due mesi dal termine di ogni trimestre dell'anno solare.**

Nel box che segue vengono sinteticamente riportati i termini da rispettare da parte dei soggetti responsabili all'interno del PR FESR 2021-2027 della comunicazione delle irregolarità.

Soggetti che comunicano le irregolarità	Tempistica di comunicazione irregolarità (con riferimento all'anno solare)	Soggetti destinatari della comunicazione delle irregolarità
Responsabile dei Controlli e Pagamenti (RdCP) dell'Azione	<ul style="list-style-type: none">- <u>30 aprile</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 1° trimestre dell'anno (1 gennaio-31 marzo)- <u>30 luglio</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 2° trimestre dell'anno (1 aprile-30 giugno)- <u>31 ottobre</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 3° trimestre dell'anno (1 luglio-30 settembre)- <u>31 gennaio</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 4° trimestre dell'anno (1 ottobre-31 dicembre)	AdG - Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello – Settore Autorità di Gestione FESR
AdG - Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello - Settore Autorità di Gestione FESR	<ul style="list-style-type: none">- <u>31 maggio</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 1° trimestre dell'anno (1 gennaio-31 marzo)- <u>31 agosto</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 2° trimestre dell'anno (1 aprile-30 giugno)- <u>30 novembre</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 3° trimestre dell'anno (1 luglio-30 settembre)- <u>28 febbraio</u>: comunicazione irregolarità rilevate nel 4° trimestre dell'anno (1 ottobre-31 dicembre)	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee

3.5. Procedure e Strumenti

4. Procedure e strumenti adottati dal Responsabile dei Controlli e Pagamenti dell’Azione

Il Sistema di Gestione e Controllo del PR prevede che il Responsabile dei Controlli e Pagamenti (RdCP) dell’Azione ha, tra l’altro, la responsabilità di effettuare:

- la verifica della documentazione amministrativa e contabile presentata dal Beneficiario per le richieste di pagamento ed il controllo formale e sostanziale delle spese rendicontate con riferimento ai giustificativi di spesa presentati;
- la verifica in loco riguardante un campione rappresentativo di progetti;
- l’individuazione e la registrazione nel verbale di controllo delle eventuali irregolarità rilevate nella fase di svolgimento dei controlli, della loro valutazione nel merito e della comunicazione delle irregolarità, anomalie o ipotesi di reato di qualunque genere, all’AdG - Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello, Settore Autorità di Gestione FESR ed al Responsabile di Azione;
- la comunicazione al Beneficiario, nel caso in cui la tipologia di irregolarità riscontrata risulti sanabile, degli interventi correttivi necessari per sanare tale irregolarità, verificando inoltre le azioni poste in essere dal Beneficiario stesso;
- la segnalazione, nel caso di irregolarità “accertata” che si configuri come una violazione certa della normativa, alle Autorità del PR FESR (AdG, AC, AdA) ed al Responsabile di Azione del Programma affinché provvedano ad adottare i necessari provvedimenti di propria competenza.

Il RdCP dell’Azione nel riscontrare l’irregolarità dovrà, quindi, individuare se l’irregolarità è stata determinata da un *comportamento involontario* (errori non volontari) del Beneficiario, ovvero se essa è riconducibile ad un *comportamento volontario illecito* e che pertanto possa rientrare nella casistica di sospetto di frode (cfr. precedente paragrafo 2.2).

Le procedure adottate da parte del RdCP dell’Azione prevedono:

- la rilevazione del set informativo dell’operazione interessata inerente l’irregolarità riscontrata;
- l’inserimento nell’ambito di una Scheda informatizzata (confronta Allegato 1) dei dati e delle informazioni rilevate, secondo la tempistica descritta in precedenza (par.3.3).

Riguardo al primo aspetto, il quadro informativo da rilevare inerente la gestione e la comunicazione delle irregolarità – coerente con quanto previsto dal sistema informatico I.M.S. dell’OLAF – viene richiamato nel box che segue.

Codice campo	Descrizione campo
1. Identificazione	
1.1	Fondo: FESR
1.2	Anno di riferimento
1.3	Periodo di programmazione: 2014-2020
1.4	Numero di riferimento nazionale
1.5	Autorità di riferimento
1.6	Lingua

1.7	Valuta (campo valorizzato automaticamente dal sistema IMS)
1.8	Tasso di cambio applicato
1.9	Valuta nazionale
1.10	Data di redazione
1.11	Trimestre
1.12	Nuovo modus operandi
1.13	Necessità di informare altri paesi
1.14	Persona coinvolta in altri casi
1.15	Stato procedimenti
1.16	Stato finanziario
2. Dati personali	
2.1.1	Ragione sociale (persona giuridica/persona fisica)
2.1.2	Partita IVA / Codice Fiscale
2.1.3	Partita IVA / Codice Fiscale
2.1.4	Ragione sociale Cognome
2.1.5	Denominazione commerciale Nome
2.1.6	Prefisso indipendente
2.1.7	Via
2.1.8	CAP
2.1.9	Città
2.1.10	Paese
2.1.11	NUTS Livello 1
2.1.12	NUTS Livello 2
2.1.13	NUTS Livello 3
2.1.15	Ex Reg. UE-EURATOM 966/2012 (art. 108)
2.2	Motivazione per la non divulgazione
3. Operazione - generale	
3.4	Numero CCI del PR:

Codice campo	Descrizione campo
3.5	Obiettivo - CCI
3.7	Nome del Programma
3.8	Data di chiusura del Programma
3.9	Numero della decisione che approva il programma
3.10	Data della decisione che approva il programma
3.11	Asse Prioritario
3.12	Tema
3.13	Paese
3.14	NUTS Livello 1
3.15	NUTS Livello 2
3.16	NUTS Livello 3
3.17	Autorità od organismo che ha accertato l'irregolarità
4. Operazione - specifico - progetto	
4.1.1	Titolo del progetto
4.1.2	Codice del progetto
4.1.3	Tasso di cofinanziamento
4.1.4	Importo della spesa, distinto per fonte:
	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
	Quota privata
	Totale
4.1.5	Importo dell'irregolarità, distinto per fonte:
	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
	Quota privata
4.2	Ammontare totale della spesa
4.3	Ammontare totale dell'irregolarità
4.4	Controllo effettuato prima o dopo il pagamento
6. Irregolarità	
6.1	Data della PRIMA informazione che ha indotto a presumere l'irregolarità
6.2	Fonte della PRIMA informazione che ha indotto a presumere l'irregolarità(Tipo di documento: es. visura camerale, verbale)
6.3	6.3.1 Tipologia Disposizione comunitaria violata
	6.3.2 Numero della disposizione violata
	6.3.3 Anno della disposizione violata
	6.3.4 Articolo e paragrafo
6.4	Disposizione nazionale violata
6.5	Altri Stati membri interessati
6.6	Paesi terzi interessati
6.7	Irregolarità commessa il / dal al
6.8	Categoria (6.8.1) e Tipo (6.8.2)

Codice campo	Descrizione campo
	6.8.3 Tipologia di irregolarità
6.9	Pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità (MODUS OPERANDI) -Breve riassunto di cosa è successo
6.10	Dichiarazione della persona coinvolta
6.11	Conclusioni dell'amministrazione
6.12	Classificazione dell'irregolarità
7. Rilevazione	
7.1	Data del primo atto di constatazione amministrativo (PACA)
7.2	Motivo dell'esecuzione del controllo (perché)
7.3	Tipo e/o metodo del controllo (come)
7.5	Autorità od organismo che ha accertato l'irregolarità
8. Importi	
8.1	Importo della spesa, distinto per fonte:
	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
	Quota privata
	Totale
8.2	Importo dell'irregolarità, distinto per fonte:
	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
8.2.1 Di cui nonpagato	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
8.2.2 Di cui pagato	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
8.3 Importo da recuperare	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
8.4	Comunicazione se l'importo è stato decertificato
8.5	Commenti
9. Recupero	
9.1	Data di avvio della procedura di recupero
9.2	Probabile data di conclusione della procedura
9.3	Ammontare da recuperare
9.4 Importo trattenuto in occasione di pagamenti intermedi o finali	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico

Codice campo	Descrizione campo
9.5 Importo recuperato	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
9.6 Importo ancora da recuperare	Quota U.E.
	Quota nazionale
	Contributo pubblico
9.7	Importo totale versato al bilancio comunitario
9.8	Importo ritenuto dallo stato membro
9.9	Importo degli interessi
9.10	Procedure già intraprese per recuperare gli importi
9.11	Provvedimenti di recupero già adottati
9.12	Data in cui la procedura si è conclusa
10. Sanzioni	
10.1	Procedure avviate per imporre sanzioni
10.2	Tipo di procedura
10.3	Data di avvio della procedura
10.4	Probabile data di conclusione della procedura
10.5	Stato della procedura
10.6.1	Sanzioni: Categoria
10.6.2	Sanzioni: Tipo
10.6.3	Sanzioni applicate
10.6.4	Importo delle Multe/ammende applicate
10.7	Data in cui la procedura/e si è/sono conclusa/e
11. Commenti	
11.1	COMMENTI

Quanto, invece, al secondo aspetto, il RdCP dell’Azione / Sub_Azione dovrà provvedere ad inserire nell’ambito di una Scheda informatizzata (cfr. Allegato 1) i dati e le informazioni rilevate.

La procedura appena descritta dovrà essere seguita dal RdCP anche nel caso in cui sia necessario comunicare eventuali aggiornamenti delle comunicazioni.

5. Procedure di recupero degli importi indebitamente versati

Il RdCP di Azione del PR, come si è detto in precedenza — in coerenza con la Circolare 12 Ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Europee concernente “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” — svolge i seguenti compiti:

- a) valuta nel merito i casi di presunta irregolarità. Il processo di valutazione viene effettuato senza ritardo e dovrà essere concluso nel più breve tempo possibile;
- b) cura, attraverso il Sistema Informatico del PR, la redazione delle Schede di rilevazione e la loro trasmissione al Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello del Settore Autorità di Gestione FESR ed al RdA;
- c) collabora con il RdA nella gestione degli eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del

Beneficiario.

In particolare, a seguito della rilevazione e valutazione nel merito dei casi di irregolarità il RdCP dell’Azione comunica al RdA l’esito delle valutazioni effettuate; il RdA a sua volta, sulla base degli esiti di tali controlli ovvero, se del caso, dei controlli direttamente espletati o del rapporto redatto dai controllori esterni (es. Guardia di Finanza), segnala al RdCP le misure da adottare necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate ovvero le misure volte a sanare le irregolarità riscontrate nell’operazione controllata.

Nell’espletamento di tale procedura — a seguito dei controlli svolti nell’ambito dei quali viene individuata l’irregolarità — è previsto un contraddittorio con il Beneficiario dell’operazione interessata dall’irregolarità stessa (cfr. precedente par. 3.1).

Il RdCP dell’Azione inoltre:

- a) può decidere di interrompere il pagamento del contributo al Beneficiario nel caso in cui sia stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide sulla spesa sostenuta e oggetto del pagamento;
- b) propone al RdA, in itinere o in fase di versamento del saldo del contributo pubblico al Beneficiario, le rettifiche finanziarie conseguenti all’accertamento di irregolarità isolate (o sistemiche) individuate nell’ambito delle operazioni (o a livello dell’Azione). In particolare, in caso di un’irregolarità sistemica, il RdCP – sentito il RdA – estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Le rettifiche finanziarie si traducono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico all’operazione, tenuto conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta. La rettifica è inserita nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

Il contributo FESR in tal modo soppresso può essere reimpiegato nell’ambito del PR, ad esclusione: — dei casi che riguardano il suo reimpiego a favore di operazioni oggetto di rettifica; — dei casi in cui la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, ed il FESR venga reimpiegato per le operazioni interessate da tale irregolarità sistemica;

- c) garantisce l’acquisizione e l’inserimento sul Sistema informatico del PR dei dati relativi agli atti di revoca delle agevolazioni concesse nonché la contabilità delle quote capitale oggetto di recupero e dei relativi interessi, inviati dal RdA;
- d) organizza, in collaborazione con le strutture competenti dell’Amministrazione regionale, un sistema a livello di Azione per individuare gli importi dovuti al FESR da parte dei Beneficiari delle singole operazioni finanziate predisponendo e aggiornando un Registro dei recuperi e contabilizzando tutti i debiti prima che vengano inseriti nella domanda di pagamento, da inviare alle strutture competenti dell’Amministrazione regionale, e per il successivo inoltro alla Commissione;
- e) ispeziona il Registro dei debitori a intervalli regolari, al fine di prendere le misure necessarie qualora vi siano dei ritardi nel recupero degli importi dovuti.

L’Amministrazione regionale, a seguito dell’emanazione dell’atto amministrativo del RdA del PR con cui si avviano le procedure di recupero delle somme indebitamente pagate a valere sulle risorse del Programma, provvede alla riscossione delle risorse da recuperare.

Inoltre, il RdA, con riferimento alle violazioni segnalate dagli altri organi di controllo (es. Guardia di Finanza, Corte dei Conti), comunica a questi ultimi l’esito degli accertamenti svolti e la natura dei

provvedimenti adottati.

L'AdG, a sua volta, anche attraverso le funzionalità del SI del PR FESR:

- a) si assicura – sulla base delle informazioni fornite dai RdA ed i RdCP regionali e/o degli OI – che sia stato dato un adeguato follow-up alle irregolarità e ai casi di frode fino al momento della presentazione dei conti alla CE, rispetto ai risultati delle proprie verifiche di gestione e degli audit svolti da parte dell'AdA e degli altri organismi competenti. In particolare, l'AdG si assicura che gli importi corrispondenti sono stati effettivamente detratti (ritiro o recupero) dalla successiva domanda di pagamento intermedio nell'anno contabile o al più tardi nei conti;
- b) esercita un importante ruolo di coordinamento con riferimento alla gestione dei dati e delle informazioni relative ai recuperi, assicurando il funzionamento dei flussi informativi e documentali tra i RdA e RdCP delle Azioni e l'AC del Programma, con particolare riguardo alla rilevazione e all'aggregazione periodica delle informazioni concernenti gli importi certificati e quindi anche degli importi detratti dalle certificazioni stesse a titolo di recuperi e/o soppressioni, nonché dei recuperi pendenti. La rilevazione, registrazione, gestione e comunicazione delle irregolarità e dei dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione, viene effettuata attraverso il Sistema informatico del PR FESR 2021-2027
- c) garantisce che la rilevazione, registrazione, gestione e comunicazione delle irregolarità e dei dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione, venga effettuata attraverso il Sistema informatico del PR FESR 2021-2027.

Secondo quanto previsto dal RDC, quando un importo indebitamente versato a un Beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'AdG, spetta a quest'ultima rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.

L'AdG può in ogni caso decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal Beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 euro di contributo del FESR.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 104 del RDC, le rettifiche finanziarie possono essere poste in essere direttamente da parte della Commissione Europea – sopprimendo in tutto o in parte il contributo del fondo al PR e procedendo al recupero al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione – qualora, tale violazione rientri nei seguenti casi:

- la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

In particolare, la Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione al PR a norma del sopra richiamato articolo 104 RDC, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del PR,

- tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al Programma;
- l'AdG non si è conformata agli obblighi che le incombono (rettifiche finanziarie) anteriormente all'avvio della procedura di rettifica da parte della Commissione;
 - le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dall'AdG anteriormente all'avvio della procedura di rettifica da parte della Commissione.

3.5.3 Procedure e strumenti adottati dal Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello

L'Autorità di Gestione, attraverso il Responsabile del coordinamento dei Controlli di Primo Livello - Settore Autorità di Gestione FESR:

- riceve dai RdCP delle Azioni del Programma le Schede informatizzate (cfr. Allegato 1 al presente Manuale), contenenti le informazioni ed i dati inerenti le irregolarità rilevate;
- inserisce nell'ambito del Sistema informatico I.M.S. le informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di segnalazione di irregolarità/frodi a danno del bilancio comunitario secondo la tempistica descritta in precedenza (par.3.3);
- garantisce la registrazione e conservazione nell'ambito del Sistema Informatico del PR FESR del set informativo inviato dai RdCP delle Azioni inerente le irregolarità esentate dall'obbligo di comunicazione, ma da mettere a disposizione dell'AC e/o delle altre Autorità competenti.

4. PROCEDURE PER LA MODIFICA E/O AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

L'Autorità di Gestione del Programma procede con frequenza indicativamente annuale, alla verifica sulla necessità di apportare eventuali modifiche e/o aggiornamenti del presente Manuale al fine di tenere conto di:

- modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile e/o degli orientamenti nazionali e/o comunitari in materia;
- eventuali modificazioni/evoluzioni dell'assetto organizzativo/funzionale dei soggetti interessati dal presente Manuale;
- eventuali indicazioni e/o prescrizioni dell'Autorità di Audit ovvero dell'Autorità Contabile e/o dei altri Organismi competenti;
- l'individuazione di variazioni nei contenuti e nelle modalità di realizzazione delle attività che consentano di apportare miglioramenti alle procedure in termini di semplificazione e ottimizzazione dei processi.

Ogni nuova versione del presente Manuale annulla e sostituisce la precedente versione. Ogni variazione al presente Manuale è sottoposta preventivamente all'approvazione dell'AdG che ne valuta la coerenza e la rispondenza con le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo.

L'AdG trasmette la nuova versione del Manuale a tutti i soggetti coinvolti sia delle strutture regionali che degli Organismi Intermedi del PR FESR.

Il sistema di identificazione del presente documento è costituito da:

- il titolo del documento;
- il numero della versione di riferimento;
- la data di ciascuna versione.

5. ALLEGATI

Allegato 1 – Scheda di rilevazione e comunicazione delle irregolarità da parte del Responsabile di Controllo e Pagamento dell’Azione



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

PR FESR 2021-2027

MANUALE PER LA PREVENZIONE, LA RILEVAZIONE, LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ, INCLUSI I CASI DI FRODE

Allegato 1 - Scheda rilevazione e comunicazione delle irregolarità da parte del Responsabile di Controllo e Pagamento (RdCP)

(vers. n. 1 - Giugno 2023)

PR FESR 2021-2027. REGIONE TOSCANA**SCHEDA ANAGRAFICA**

Asse Prioritario	
Attività	
Linea di Intervento/SubLinea di Intervento	
CUP (Codice Unico di Progetto)	
Codice del Progetto nel Sistema Informativo del PR	
Titolo del Progetto	
Denominazione del Beneficiario	
Denominazione e funzione del Soggetto che ha compilato la Scheda	
Tipologia di controllo effettuato in cui è stata rilevata l'irregolarità (barrare casella corrispondente)	Documentale <input type="checkbox"/>
	In loco <input type="checkbox"/>

Informazioni e dati da rilevare			Opzioni Menu	Note e Sottomenu	
1. Identificazione	1.13	Necessità di informare gli altri paesi	Si/no		
	1.14	Operatore già coinvolto in altri casi	Si/no		
	1.15	Procedimenti	Procedimento amministrativo Azione penale Azione giudiziaria		
	1.16	Stato finanziario (menu a discesa)	Nessun importo da recuperare		da utilizzare quando il risultato della procedura stabilisce che non sussiste alcuna irregolarità e non prevede quindi il recupero di alcun importo. Da usare nel caso un tentativo sia stato sventato prima di qualunque pagamento
			Importo ancora da calcolare		da usare in particolare nel caso delle comunicazioni articolo 3, se non è ancora possibile valutare con precisione l'importo irregolare oppure, anche più importante, l'importo da recuperare
			Procedura di recupero ancora da avviare		da usare quando gli importi coinvolti sono indicati (soggetti a irregolarità, recuperati e da recuperare) e il recupero non è ancora stato avviato
			Procedura di recupero in corso		da utilizzare se è in corso una procedura di recupero
			Appello: recupero sospeso		da usare se l'operatore presso il quale devono essere recuperati gli importi ricorre in appello davanti a un ente competente
			Recupero dopo l'appello		da utilizzare quando la situazione descritta per "Appello - recupero sospeso" è stata completata ed è risultata nel rifiuto dell'appello
			Recupero completo		da usare per indicare che tutti gli importi coinvolti sono stati recuperati nei confronti del beneficiario. Da usare anche quando il saldo da recuperare viene dedotto dai susseguenti pagamenti verso il beneficiario;
			A carico del bilancio dello Stato Membro		da utilizzare se lo Stato membro decide di non includere il progetto in una dichiarazione di spesa, rinunciando così al contributo del fondo e assumendo sul budget nazionale il rischio di non recupero degli importi irregolari
			Non recuperati entro 4 anni		
			Non recuperati entro 8 anni		
			Importo irrecuperabile		tale opzione va utilizzata se, per un qualunque motivo, diventa impossibile recuperare l'importo
			A carico della C.E.		da selezionare se, al termine della procedura di liquidazione dei conti, la perdita viene sostenuta dal budget europeo
A carico dello Stato Membro		da utilizzare, al termine della liquidazione dei conti, la perdita viene attribuita al budget nazionale			
A carico parzialmente dell'UE e parzialmente dello Stato Membro		da utilizzare se, al termine della procedura ex articolo 5 52, una parte della perdita finanziaria viene condivisa tra il budget nazionale e della Comunità			

2. Nominativi	2.1	Ragione sociale	persona giuridica[persona fisica]	
	2.1.2	Partita IVA [Codice Fiscale		
	2.1.3	Numero identificativo del beneficiario		
	2.1.4	Ragione sociale[Cognome		
	2.1.5	Denominazione commerciale[Nome		
	2.1.6	Società capogruppo[ditta patronimica		
	2.1.7	Via		
	2.1.8	CAP		
	2.1.9	Città		
	2.1.10	Stato		
	2.1.11	NUTS Livello 1	Nord-ovest Nord-estCentro Sud Isole Extra-regio NUTS 1	
	2.1.12	NUTS Livello 2	Regioni	
	2.1.13	NUTS Livello 3	Province	
	2.1.14	Contrassegnato Sulla base del Reg. (CE) 1469/1995	SI[NO	
	2.1.15	Contrassegnato Sulla base del Reg. (CE) 2015/1929(art 108)	SI[NO	

3. Operazione generale	3-4	Numero CCI		
	3-11	Asse prioritario		
	3-12	Argomento		
	3-13	Stato in cui è stata effettuata o scoperta		
	3-14	NUTS Livello 1	Area geografica	
	3-15	NUTS Livello 2	Regione	
	3-16	NUTS Livello 3	Provincia	
	3-17	Autorità competente		
4. Operazione - Specifiche - Progetto	4.1.1	Progetto titolo	Titolo	
	4.1.2.	Progetto numero e cuplocale	numero	
	4.1.3.	Tasso di cofinanziamento	Percentuale cofinanziamento	
	4.1.4.	Importo totale finanziato	Totale:	
			Quota UE:	
			quota nazionale:	
4.1.5.	Importo dell'irregolarità	contributo privato:		
		Totale:		
		Quota UE:		
		quota nazionale:		

6. Irregolarità. Informazione che porta al sospetto di irregolarità	6.1	Data sospetto irregolarità			
	6.2	Fonte della prima informazione			
	6.3	Disposizioni trasgredite	Tipo (Regolamento, Decisione, Direttiva o Accordo) Numero/Anno Articolo e paragrafo		
	6.4	Disposizione Nazionale trasgredita		(ad esempio Bando di finanziamento, ecc.)	
	6.5	Altri Stati coinvolti	Stato membro/Paese terzo		
	6.7	Informazioni specifiche sull'irregolarità	Irregolarità commessa il [da.. a..		
	6.8	Categoria [tipo di irregolarità	Richiesta: richiesta di aiuto incorretta o incompleta; richiesta di aiuto falsa o falsificata; prodotto, specie, progetto e/o attività non eleggibile per l'aiuto; cumulo d'aiuti incompatibili; diverse richieste per lo stesso prodotto, specie, progetto e/o attività; altre irregolarità concernenti la richiesta di aiuto		
			Beneficiario: identità dell'operatore/beneficiario non corretta, non esatta; operatore/beneficiario inesistente; descrizione inesatta dell'impresa; operatore/beneficiario non avente le qualità richieste; altre irregolarità concernenti l'operatore/beneficiario		
Contabilità e registrazioni: contabilità incompleta; contabilità non corretta; contabilità falsificata; contabilità non presentata; assenza di contabilità; errori di calcolo; altri casi di contabilità e registrazioni irregolare; revenues not declared					
Prove documentali: Documenti spariti o non forniti; documenti mancanti o incompleti; documenti inesatti; documenti pervenuti in ritardo; documenti falsi e/o falsificati; altri casi di irregolarità concernente la prova documentale					
Quantità, qualità e/o origine: dichiarazione di quantità inferiore o superiore; qualità inesatta; origine inesatta; valore inesatto; quantità inesatta; qualità o contenuto non conforme; quantità oltre i limiti o i contingenti; sostituzione o scambio non autorizzato; miscelatura o mistura non autorizzata; utilizzazione non autorizzata					
No azione: azione non implementata; azione non completata; operazione vietata nel corso della misura; mancato rispetto dei termini; cessazione, vendita o riduzione irregolare; assenza d'identificazione, etichettatura, ecc.; rifiuto del controllo, visita, verifica ecc.; il controllo, la verifica non effettuati in conformità con i regolamenti; violazione delle norme concernenti i pubblici appalti; irregolarità connesse con il sistema di co-finanziamento					
Irregolarità connesse con la destinazione finale: scambio, non arrivo a destinazione ecc.					

6. Irregolarità Informazione che porta al sospetto di irregolarità	6.8	Categoria [tipo di irregolarità	<p>Fallimento: Persona giuridica - Liquidatore; Persona giuridica - Riorganizzazione alla struttura del debito; Persone Fisica - piano di rimborso; Persone Fisica - piano di rimborso non possibile;</p> <p>Altro</p> <p>Etica e integrità: conflitto di interessi; tangenti - passivo; tangenti - attivo; corruzione; altre irregolarità etica e integrità</p> <p>Public Procurement: mancanza di pubblicazione del bando di gara;</p> <p>frammentazione artificioso di lavori [servizi [appalto di forniture; non rispetto dei termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione;</p> <p>tempo insufficiente per i potenziali offerenti [candidati per ottenere documentazione di gara;</p> <p>mancata pubblicazione del prolungamento termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione;</p> <p>casi che non giustificano il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;</p> <p>aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza di cui ai sensi della direttiva 2009/81/CE;</p> <p>mancanza di criteri di selezione statali o criteri di aggiudicazione;</p> <p>presenza nel bando di gara o nel capitolato di appalto di criteri di selezione o [e criteri di aggiudicazione illegali e/o discriminatorie;</p> <p>criteri di selezione non connessi e proporzionati alla materia del contratto;</p> <p>specifiche tecniche discriminatorie;</p> <p>scarsa definizione dell'oggetto del contratto;</p> <p>modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente accettazione non corretta delle offerte;</p> <p>modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente esclusione non corretta degli offerenti;</p> <p>valutazione degli offerenti [candidati utilizzando illeciti criteri di selezione e [o aggiudicazione;</p> <p>mancanza di trasparenza e [o di parità di trattamento durante la valutazione;</p> <p>modifica di una gara durante la valutazione;</p> <p>negoziazione durante la procedura di aggiudicazione;</p> <p>procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara con una sostanziale modifica delle condizioni;</p> <p>il rifiuto delle offerte anormalmente basse;</p> <p>conflitto di interessi;</p> <p>modifica sostanziale degli elementi del contratto di cui al bando di gara o capitolato d'oneri;</p> <p>riduzione della portata del contratto;</p> <p>assegnazione di ulteriori lavori [servizi [forniture contratti senza concorrenza;</p> <p>lavori o servizi complementari che superano il limite previsto dalle disposizioni in materia.</p> <p>Altre irregolarità (dettagliare nel 6.9. Modus operandi)</p>			
			6.9	Modus Operandi	Descrizione delle irregolarità (cosa è successo)	
			6.10	Dichiarazione dell'operatore		
			6.11	Accertamenti dell'amministrazione		
			6.12	Classificazione delle irregolarità	Irregolarità ai sensi del Regolamento 2988/95 Frode accertata Frode sospetta (ai sensi della convenzione)	

7. Individuazione	7.1	Data del primo atto di constatazione amministrativo (PACA)		
	7.2	Motivo dell'esecuzione del controllo (perché)	<p>informazione apparsa sui media Tipo di informatore, delatore, etc Denuncia Confessione spontanea Rifiuto di accettare controlli Condotta sospetta Inchiesta amministrativa Inchiesta giudiziaria Mutua assistenza (REG 515[97]) Informazione e/o richiesta da parte di un organismo UE Irregolarità accertate e segnalate da un organismo UE Richiesta di un altro Stato Membro Irregolarità accertate e segnalate da un altro Stato Membro Controlli Reg. 4045[89] Controlli Reg. 3508[92 & 1782[2003 (IACS) Controlli Reg. 386[90] Controlli Reg. 485[2008 Verifica di Routine Controllo Occasionale Caso Controllo casuale Dubbi esistenti Analisi del rischio Analisi statistiche Raffronto dei dati Riconciliazione della contabilità Pagamento intermedio o completo Pagamento a saldo Rilascio della garanzia Revisione delle condizioni Altro (descrivere nell'allegato)</p>	
	7.3	Tipo e/o metodo del controllo (come)	<p>inchiesta iniziale; revisione della contabilità; controllo degli edifici aziendali; controllo sul posto dei risultati di un progetto o di un'azione; controllo ex post; controllo ex ante; tele rilevamento; controllo della produzione; verifica del prodotto; analisi di campioni; controllo fisico dei beni; controllo di prodotti in intervento; altri controlli sulla produzione o prodotti ecc.; controllo dei movimenti; controllo dei documenti; esame dei documenti presentati; controllo alla frontiera; altri controlli doganali, audit, verifiche, visite; altro</p>	
	7.4	Controllo effettuato prima o dopo il pagamento	<p>Prima del pagamento; Dopo il pagamento; Prima e dopo il pagamento</p>	
	7.5	Autorità		
	7.6	Indagine dell'OLAF	SI[NO	
	7.7	OLAF numero		

8. Importi	8.1	Importo della spesa	Quota U.E.	
			Quota nazionale	
			Quota privata	
			Totale	
	8.2	Importo dell'irregolarità	Quota UE	
			Quota Nazionale	
			Totale contributo pubblico	
	8.2.1	Di cui non pagato	Quota UE	
			Quota Nazionale	
			Totale contributo pubblico	
	8.2.2	Di cui pagato	Quota UE	
			Quota Nazionale	
			Totale contributo pubblico	
	8.3	Importo da recuperare	Quota UE	
Quota Nazionale				
Totale contributo pubblico				
8.4	Spesa decertificata	SI/NO		
8.5	Commenti			
9. Recupero	9.1	Data di avvio della procedura		
	9.2	Probabile data di conclusione della procedura		
	9.3	Importo da recuperare	Quota UE	
			Quota Nazionale	
			Totale contributo pubblico	
	9.4	Importo detratto in occasione di pagamenti intermedi o finali	Quota UE	
			Quota Nazionale	
			Totale contributo pubblico	
	9.5	Importo recuperato	Quota UE	
			Quota Nazionale	
			Totale contributo pubblico	
	9.6	Saldo ancora da recuperare	Quota UE	
Quota Nazionale				
Totale contributo pubblico				
9.7	Importo versato al bilancio UE			
9.8	Importo ritenuto dallo Stato membro			
9.9	Importo degli interessi			
9.10	Procedure di recupero già avviate			
9.11	Provvedimenti di recupero già adottati			
9.12	Data in cui la procedura si è conclusa			

10. Sanzioni	10.1	Procedure avviate per imporre sanzioni	Decisione sulle sanzioni ancora da prendere Nessuna sanzione Sanzione da infliggere Sanzione amministrativa inflitta	
	10.2	Tipo di procedura	Amministrativa Penale Amministrative e penali	
	10.3	Data di avvio della procedura		
	10.4	Probabile data di chiusura della procedura		
	10.5	Stato della procedura	Avviato Completato abbandonato	
	10.6	Sanzioni (Categoria, Tipo)	Amministrativa	Sanzione proporzionale nazionale; Sanzione non proporzionale nazionale; Sanzione forfettaria nazionale; Revoca dei sussidi nazionali; Esclusione da future sovvenzioni nazionali; Limitazione di accesso agli appalti pubblici; Sanzione proporzionale europea; Sanzione non proporzionale europea; Sanzione forfettaria europea; Perdita di sovvenzioni europee; Esclusione da future sovvenzioni europee; Altro
			Penale	Sanzione proporzionale nazionale; Sanzione non proporzionale nazionale; Sanzione forfettaria nazionale; Revoca dei sussidi nazionali; Esclusione da future sovvenzioni nazionali; Limitazione di accesso agli appalti pubblici; Sanzione proporzionale europea; Sanzione non proporzionale europea; Sanzione forfettaria europea; Perdita di sovvenzioni europee; Esclusione da future sovvenzioni europee; Reclusione; Reclusione al di sotto di 1 anno; Reclusione tra 1 anno e 4 anni; Reclusione al di sopra di 4 anni; Altro
10.6.4	Importo delle sanzioni applicate			
11. Commenti	11.1	COMMENTI		